

PROT. 2274/25



# PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI DIFENSORI DEI CITTADINI NON ABBIENTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI PENALI

\*\*\*\*\*

## I

### PREMESSA

Il presente documento si propone di predisporre un prontuario avente ad oggetto la liquidazione dei compensi ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 d.p.r. 115/2002, contenente Testo Unico sulle Spese di Giustizia, di seguito *breviter* T.U.S.G.), nei procedimenti penali (artt. 106 bis, 116 e 117 T.U.S.G.) e civili (art. 130 T.U.S.G.).

Atteso che il d.l. 111. 55/2014, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dal d.m. 147/2022, prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, i magistrati e gli avvocati convengono sull' opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, esecutivi del combinato disposto del d.p.r. 115/2002 e del d.m. 55/2014, per rendere effettiva, rapida, agevole e predeterminata la liquidazione, per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque, omogenee e concordate.

Parimenti si conviene sulla opportunità di concordare un procedimento predeterminato e, standardizzato in ordine a modalità, contenuti e tempi delle istanze di liquidazione e documentazione allegata.

Si evidenzia e si tiene conto altresì che il comma 783 dell'articolo unico della L. 208/2015 (legge di stabilità del 2016) ha modificato le tempistiche di presentazione dell'istanza e della conseguente liquidazione in materia di patrocinio a spese dello Stato, aggiungendo all'art. 83 T.U.S.G. il comma 3bis, secondo cui il decreto di liquidazione deve essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta.

L'adozione del presente protocollo si propone, in definitiva, di realizzare le seguenti finalità:

- 1) la condivisione interna (tra magistrati) ed esterna (avvocati) dei criteri generali adottati nella quantificazione dei compensi in modo da evitare nell'ambito dello stesso Tribunale di Torre Annunziata ipotesi di liquidazioni difformi a fronte di analoghe attività difensive;
- 2) la tempestività nell'adozione del provvedimento di liquidazione;
- 3) la riduzione del numero di opposizioni;

- 4) la standardizzazione e la semplificazione degli adempimenti a carico degli avvocati richiedenti e di quelli di cancelleria connessi al servizio;
- 5) la riduzione dei tempi tecnici che intercorrono dalla emissione del decreto di pagamento al materiale recupero del credito da parte del beneficiario, anche alla luce di quanto stabilito e chiarito dal Ministero della Giustizia con circolare del 10 gennaio 2018;
- 6) la riduzione delle spese complessive sostenute dall'Amministrazione (copie, notifiche, varie).

Per la realizzazione di tali fini si conviene che è indispensabile che la richiesta di liquidazione sia presentata nel rispetto dei moduli e delle tabelle standardizzate, in modo da consentire al giudice il riscontro della corretta adesione al protocollo e ai suoi parametri di valutazione, rendendo così più agevole e veloce l'emissione del provvedimento di liquidazione.

## II

### REGOLE DI PROTOCOLLO.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

#### Art. 1

I compensi vengono individuati in maniera convenzionale e predeterminata secondo le tabelle allegate al presente protocollo, nelle quali il totale è calcolato già computando le riduzioni di un terzo ex art. 106 bis T.U.S.G.

#### Art. 2

Ai valori individuati nelle tabelle saranno aggiunte le maggiorazioni di cui all'articolo 11 che segue.

#### Art. 3

Ai valori risultanti dagli importi di cui alle tabelle indicate e alle eventuali maggiorazioni sarà aggiunto il rimborso forfetario spese del 15%.

#### Art. 4

L'avvocato, in sede di richiesta di liquidazione, dichiara di aderire al protocollo e rinuncia preventivamente all'opposizione al decreto di pagamento, qualora la liquidazione del giudice sia totalmente conforme, per voci e importi, ai valori concordati.

#### Art. 5

Ove possibile, il richiedente l'ammissione al beneficio dichiara espressamente di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni inerenti al patrocinio a spese dello Stato presso il recapito professionale dell'avvocato difensore.

#### Art. 6

L'avvocato presenta la richiesta al termine della fase corrispondente all'attività svolta e, per la fase giudiziale, al termine dell'udienza definitiva del giudizio.

In specie, le attività svolte in fase di indagini preliminari saranno liquidate con la conclusione della fase;

l'attività svolta all'udienza predibattimentale sarà liquidata dal giudice della relativa fase nel caso in cui il procedimento si definisca ex art. 554 ter cpp mentre in caso di prosecuzione del giudizio sarà liquidata dal giudice del dibattimento. Le attività della fase cautelare e del procedimento di convalida nonché quelle di impugnazione cautelare saranno liquidate al termine della fase in cui si sono svolte incidentalmente.

#### Art. 7

Le richieste di liquidazione vanno presentate mediante caricamento della relativa istanza al sistema SIAMM, con indicazione dei dati e documenti previsti dal sistema e indicati nel presente protocollo all'art.8.

#### Art. 8

Alle istanze di liquidazione sono allegati i seguenti documenti:

**Nel caso di onorario richiesto per il patrocinio a spese dello Stato:**

- 1) decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- 2) atti processuali da cui si evince l'effettiva partecipazione (verbali di udienza, degli, atti di indagine a cui ha partecipato etc.);
- 3) attestato del C.O.A. di inserimento dell'avvocato nello speciale elenco ex art. 81 T.U.S.G.;
- 4) dichiarazione di non aver avanzato altra istanza in caso di assistenza di più coimputati.

Qualora, per il tempo trascorso dalla iniziale ammissione al beneficio ovvero per altri motivi, il giudice ritenga che i dati forniti in occasione della prima ammissione non siano più attuali e/o tali da giustificare il permanere dell'ammissione al beneficio al momento dell'emissione del decreto, provvederà a controllare la corrispondenza dei dati iniziali ai dati attuali del beneficiario mediante accesso diretto alle banche dati ovvero mediante richiesta di informazioni alla Pubbliche Amministrazioni cui l'ufficio del giudice può accedere.

**Nel caso di onorario richiesto per la difesa di ufficio:**

- 1) copia della sentenza ovvero dell'ordinanza di definizione della fase processuale;
- 2) copia dei verbali di udienza;
- 3) copia degli atti da cui risulta che il difensore ha inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale ed in particolare:
  - a. certificato anagrafico aggiornato;
  - b. atto di costituzione in mora presso la residenza nonché per il detenuto o l'internato o il custodito in casa di cura, anche presso l'istituto di pena o di cura,  
in caso di esito negativo della costituzione in mora;
  - c. pignoramento mobiliare negativo o infruttuoso presso la residenza e, per il detenuto internato, anche presso l'istituto di pena o di cura, decreto ingiuntivo, atto di precezzo,

verbale di pignoramento infruttuoso che in caso di domicilio chiuso dovrà essere effettuato con due accessi in giorni e orari diversi, pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa del terzo ove risulti dagli atti del procedimento penale lo svolgimento di un 'attività lavorativa.

**Nel caso di onorario richiesto per la difesa di soggetto irreperibile:**

- 1) copia del decreto di irreperibilità;
- 2) copia della sentenza ovvero dell'ordinanza di definizione della fase processuale;
- 3) copia dei verbali di udienza;
- 4) lettera raccomandata con cui si chiede il pagamento dell'onorario all'assistito all'indirizzo indicato negli atti;
- 5) copia ricerca anagrafica e certificato DAP;
- 6) dichiarazione che il difensore non ha già presentato altra analoga istanza in caso di assistenza di più coimputati.

**Nel caso di onorario richiesto per soggetto irreperibile di fatto:**

- 1) copia sentenza o ordinanza di conclusione della fase processuale
- 2) verbali di udienza
- 3) copia degli atti attestanti l'infruttuoso esperimento delle procedure per il rintraccio del proprio assistito: (richiesta anche infruttuosa all'ufficio anagrafe di appartenenza e al DAP).

Nel caso in cui l'assistito sia cittadino UE sarà allegata l'ulteriore richiesta infruttuosa esperita presso il consolato di appartenenza.

Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato di fatto irreperibile cittadino di Stato non aderente all'UE vanno allegati:

- a) prova dell'avvenuta espulsione (proveniente dalla Questura) o dell'opposizione dell'imputato al provvedimento di espulsione;
- b) attestazione di impossidenza patrimoniale trasmessa a mezzo fax o pec dalla sezione consolare dello Stato di appartenenza, salvo che l'interessato, nel caso in cui sia stato applicato un provvedimento in materia di libertà personale, si sia opposto all'informazione prevista ai sensi dell'art. 2 d.lgs.vo 286/1998;
- c) alternativamente, le richieste a mezzo fax o pec alla Questura di Napoli e al consolato di appartenenza rimaste in evase dopo 30 giorni.

In tutti i casi suindicati i verbali di udienza potranno essere sostituiti da attestazione di cancelleria che evidenzia anche se le udienze siano state di trattazione o di rinvio.

**Art. 9**

Nei processi con più assistiti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, difesi dallo stesso avvocato

difensore, sarà calcolato un aumento di compenso del 20% fino a un massimo di 10 imputati in più e del 5% per ogni imputato oltre i primi 10 fino a un massimo di 20 ex art. 12 d. m. n. 55/2014.

#### Art.10

Nel caso in cui la liquidazione abbia ad oggetto l'onorario per l'assistenza a soggetto insolvente, le spese sostenute per il recupero saranno liquidate nella misura forfettaria di euro 362,00 (comprensivo dell'aumento del 15% per le spese generali) oltre alle spese documentate ed allegate.

#### Art. 11

Le disposizioni di cui al presente protocollo si applicano alle liquidazioni presentate successivamente alla sua approvazione.

#### Art. 12

#### **Turnazione dei difensori di ufficio**

La turnazione dei difensori di ufficio verrà assicurata prevedendo un numero di difensori sufficiente a coprire ognuna delle udienze programmate, secondo un sistema gestito dal COA distrettuale.

Il difensore di turno sarà tenuto ad assicurare sempre la propria presenza, fino al termine dell'udienza; anche mediante un sostituto processuale che abbia gli stessi requisiti e, innanzitutto, risulti iscritto all'albo dei difensori di ufficio.

Solo in caso di assenza del difensore di fiducia ovvero del difensore di ufficio designato ex art.97 commi 2 e 3 cpp ovvero del difensore di turno o di un suo sostituto processuale, il Tribunale procederà alla designazione di un difensore prontamente reperibile.

#### **Impegno alla condivisione e al rispetto del regolamento del COA**

Il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata e il Presidente della Camera Penale di Torre Annunziata si impegnano a dare concreta applicazione del protocollo nei processi penali innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, altresì a promuovere il rispetto e la condivisione dei principi e dei valori del Regolamento elaborato dal COA di Torre Annunziata, documento allegato e che costituisce parte integrante del presente accordo.

### III.

#### TABELLE DI PREDETERMINAZIONE DEI COMPENSI

##### TABELLA STANDARDIZZATA TRIBUNALE MONOCRATICO LE DIVERSE IPOTESI BASE

###### IPOTESI BASE A/B

(sentenze ex art 129 c.p.p., incidenti di esecuzione di minore rilievo) (patteggiamenti)

per la fase di studio euro 336;

per la fase decisoria euro 688.

Totale euro 1024 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 683,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M.

55/2014

###### IPOTESI BASE C

(direttissime con convalida, concluse con patteggiamento o rito abbreviato)

per la fase di studio euro 236;

per la fase istruttoria euro 567;

per la fase decisoria euro 709.

Totale euro 1512 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 1008,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M.

55/2014.

###### IPOTESI BASE D/E

(rito abbreviato semplice) (rito abbreviato condizionato)

per la fase di studio euro 341;

per la fase decisoria euro 919.

Totale euro 1260 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 840,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M.

55/2014.

###### IPOTESI BASE F (dibattimento ipotesi base-fino a 3 udienze di trattazione)

per la fase di studio euro 236;

per la fase istruttoria euro 567;

per la fase decisoria euro 709.

Totale euro 1512 -1/3 ex alt. 106 bis DPR 115/2002: euro 1008,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M.

55/2014.

###### IPOTESI BASE G (dibattimento ipotesi intermedia-fino a 8 udienze di trattazione)

per la fase di studio euro 236;

per la fase introduttiva euro 283;

per la fase istruttoria euro 567;

per la fase decisoria euro 709.

Totale euro 1795 -113 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 1.197,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.

**IPOTESI BASE I (dibattimento ipotesi complessa -con almeno 8 udienze di trattazione)**

per la fase di studio euro 236;

per la fase introduttiva euro 283;

per la fase istruttoria euro 919;

per la fase decisoria euro 1.050.

Totale euro 2488 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 1.659 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

**IPOTESI BASE L (Definizione con sentenza ex art.420 quater cpp)**

Totale euro 660 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 440 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14

**TABELLA STANDARDIZZATA FASE PREDIBATTIMENTALE**

● **Ipotesi base 1**

Udienza in cui si procede alla costituzione delle parti, alla valutazione delle questioni preliminari e che di norma si conclude con il rinvio a giudizio dibattimentale

Euro 600,00

● **Ipotesi base 2**

Definizione con Sentenza ex art.129 cpp, di Patteggiamento: si applica la tariffa equivalente prevista per l'ipotesi A/B monocratica

● **Ipotesi base 3**

Definizione nelle forme del Giudizio Abbreviato o MAP: si applica la tariffa equivalente prevista per l'ipotesi D/E monocratica

● **Ipotesi base 4**

● Definizione con sentenza ex art.420 quater cpp

Euro 440,00

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, a questa dovranno essere applicati dei **FATTORI CORRETTIVI** in caso di:

- Giudizi in cui l'assistito del richiedente la liquidazione sia detenuto per quella causa: + € 210;
- Giudizi con più di 3 indagati/imputati: + 25%;

- Giudizi con più di cinque capi di imputazione: + 30%;
- Presenza di più assistiti del richiedente: v. criteri di cui all'art. 11 del presente protocollo.

**TABELLA STANDARDIZZATA TRIBUNALE COLLEGIALE  
LE DIVERSE IPOTESI BASE**

- **IPOTESI BASE A/B**  
 (sentenze ex art 129 c.p.p., incidenti di esecuzione di minore rilievo) (patteggiamenti)
  - per la fase di studio euro 336;
  - per la fase decisoria euro 688.
 Totale euro 1024 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 683,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014
- **IPOTESI BASE C**  
 (direttissime con convalida, concluse con patteggiamento o rito abbreviato)
  - per la fase di studio euro 236;
  - per la fase istruttoria euro 709;
  - per la fase decisoria euro 709.
 Totale euro 1654 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 1108,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.
- **IPOTESI BASE D (dibattimento ipotesi base-fino a 3 udienze di trattazione)**
  - per la fase di studio euro 236;
  - per la fase istruttoria euro 709;
  - per la fase decisoria euro 709.
 Totale euro 1654 -1/3 ex alt. 106 bis DPR 115/2002: euro 1108,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.
- **IPOTESI BASE E (dibattimento ipotesi intermedia-fino a 8 udienze di trattazione)**
  - per la fase di studio euro 236;
  - per la fase introduttiva euro 378;
  - per la fase istruttoria euro 709;
  - per la fase decisoria euro 709.
 Totale euro 2032 -113 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 1.361,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.
- **IPOTESI BASE F (dibattimento ipotesi complessa -con almeno 8 udienze di trattazione)**
  - per la fase di studio euro 236;

- per la fase introduttiva euro 378;
- per la fase istruttoria euro 1150;
- per la fase decisoria euro 1150.
- Totale euro 2914 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 1.952 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014
- **IPOTESI BASE G (Definizione con sentenza ex art.420 quater cpp)**
- Totale euro 660 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 440 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, a questa dovranno essere applicati dei **FATTORI CORRETTIVI** in caso di:

- Giudizi in cui l'assistito del richiedente la liquidazione sia detenuto per quella causa: + € 210;
- Giudizi con più di 3 indagati/imputati: + 25%;
- Giudizi con più di cinque capi di imputazione: + 30%;
- Presenza di più assistiti del richiedente: v. criteri di cui all'art. 11 del presente protocollo.

#### **TABELLA STANDARDIZZATA SEZIONE G.I.P./G.U.P.**

#### **FASE G.I.P.**

#### **LE DIVERSE IPOTESI BASE**

##### **IPOTESI BASE I (Indagini preliminari senza attività particolari)**

per la fase di studio euro 630;

Totale euro 630 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 420,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.

##### **IPOTESI BASE 2 (Indagini preliminari con interrogatorio)**

per la fase di studio euro 630;

per la fase istruttoria euro 525;

Totale euro 1.155 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 770,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.

##### **IPOTESI BASE 3 (udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione)**

per la fase di studio euro 630;

per la fase decisoria euro 919.

Totale euro 1.549 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 1033,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.

**IPOTESI BASE 4 (udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione con atto di opposizione del legale p.o. o memorie del difensore dell'imputato)**

per la fase di studio euro 630;

per la fase introduttiva euro 378;

per la fase decisoria euro 919.

Totale euro 1.927 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 1.285,00, oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

**IPOTESI BASE 5 (indagini preliminari con incidente probatorio ipotesi base con nomina CTU)**

per la fase Studio euro 631

per la fase istruttoria euro 851

Totale euro 1.482 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 988,00, oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

**IPOTESI BASE 6 (indagini preliminari con incidente probatorio - ipotesi base con nomina CTU e interrogatorio dell'imputato)**

per la fase Studio euro 631

per la fase introduttiva euro 451

per la fase istruttoria euro 1000

Totale euro 2.082 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 1.388,00, oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

**IPOTESI BASE 7 (indagini preliminari con incidente probatorio ipotesi complessa con escussione testi/istruttoria e interrogatorio dell'imputato)**

per la fase Studio euro 631

per la fase introduttiva euro 451

per la fase istruttoria euro 1201

Totale euro 2.283 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 1.522,00, oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

**IPOTESI BASE 8 (indagini preliminari con interrogatorio dell'imputato nel caso di interrogatorio preventivo ai sensi dell'art. 291 comma 1-quater c.p.p.)**

per la fase Studio euro 630

per la fase istruttoria euro 1200

Totale euro 1.830 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 1.220,00, oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

**IPOTESI BASE 9 (giudizi conclusi con MAP innanzi al G.I.P.)**

per la fase Studio euro 300

per la fase introduttiva euro 400

per la fase decisoria euro 710

Totale euro 1.410 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 940,00, oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

#### **FASE G.U.P.**

#### **LE SETTE DIVERSE IPOTESI BASE**

##### **IPOTESI BASE A (sentenze ex art 129 c.p.p., incidenti di esecuzione di scarso rilievo)**

per la fase di studio euro 425;

per la fase decisoria euro 709.

Totale euro 1.134 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 756,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

##### **IPOTESI BASE B (patteggiamenti)**

per la fase di studio euro 630;

per la fase decisoria euro 698. Totale euro 1.328 -1 /3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 885,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.

##### **IPOTESI BASE C (convalida di arresto o fermo)**

per la fase di studio euro 425;

per la fase decisoria euro 709.

Totale euro 1.134 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 756,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.

##### **IPOTESI BASE D (rito abbreviato semplice)**

per la fase di studio euro 630;

per la fase decisoria euro 919.

Totale euro 1.549 -1/3 ex alt. 106 bis DPR 115/2002: euro 1033,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.

##### **IPOTESI BASE E (rito abbreviato condizionato)**

per la fase di studio euro 735;

per la fase istruttoria euro 273;

per la fase decisoria euro 945.

Totale euro 1.953 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 1.302,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.

##### **IPOTESI BASE F (ipotesi base udienza preliminare)**

per la fase di studio euro 425; per la fase decisoria euro 919.

Totale euro 1.344 -1 /3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 896,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.

**IPOTESI BASE G (ipotesi base con fase introduttiva -memorie/costituzione p.c.)**

per la fase di studio euro 425;

per la fase introduttiva euro 378;

per la fase decisoria euro 919.

Totale euro 1.722 -1/3 ex atto 106 bis DPR 115/02: euro 1.148,00 oltre aumento del 15% ex art.2 DM 55/14.

**IPOTESI BASE H (Definizione con sentenza ex art.420 quater cpp)**

Totale euro 660 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 440 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, a questa dovranno essere applicati dei **FATTORI CORRETTIVI** in caso di:

- Giudizi in cui l'assistito del richiedente la liquidazione sia detenuto per quella causa: + € 210;
- Giudizi con più di 3 indagati/imputati: + 25%;
- Giudizi con più di cinque capi di imputazione: + 30%;
- Presenza di più assistiti del richiedente: v. criteri di cui all'art. 11 del presente protocollo.
- Presenza di più controparti processuali (nel caso di presenza di parte/i civile/i): v. criteri di legge (art. 12, co. 2, D.M. 55/14)

**TABELLA STANDARDIZZATA TRIBUNALE RIESAME  
PERSONALE E REALE LE DUE DIVERSE IPOTESI BASE**

**IPOTESI BASE A (giudizi privi di fase introduttiva - motivi non scritti dal difensore)**

per la fase di studio euro 294;

per la fase decisoria euro 945. Totale euro 1.239 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 826,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.

**IPOTESI BASE B (giudizi con fase introduttiva)**

per la fase di studio euro 315;

per la fase introduttiva euro 735;

per la fase decisoria euro 945.

Totale euro 1.995 -1/3 ex alt. 106 bis DPR 115/2002: euro 1.330,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.

<b>TABELLA STANDARDIZZATA CORTE DI CASSAZIONE</b>	
<b>• Ipotesi base 1</b>	Procedimento con contraddittorio meramente cartolare (camera di consiglio non partecipata ex art. 611 c.p.p. - senza presenza di difensori)
	<b>Euro 1.500,00</b>
<b>• Ipotesi base 2</b>	Procedimento in camera di consiglio partecipata ex art. 127 c.p.p. (es. ricorso contro le ordinanze del Tribunale del Riesame, ricorsi in tema di sequestro preventivo e conservativo ecc..) e procedimento in pubblica udienza ex art. 614 c.p.p.
	<b>Euro 2.167,00</b>
<b>• Ipotesi base n.3</b>	Rimessione sul ruolo ex artt. 610 e 611 c.p.p. e successiva partecipazione ad udienza
	<b>Euro 3.500,00</b>

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, a questa dovranno essere applicati dei **FATTORI CORRETTIVI** in caso di:

- Partecipazione ad ulteriori udienze oltre la prima, ad esclusione di quelle di mero rinvio: + € 210 per ogni ulteriore udienza;
- Giudizi in cui l'assistito del richiedente la liquidazione sia detenuto per quella causa: + € 210;
- Giudizio con oltre tre indagati/imputati: + 25%;
- Giudizio con più di cinque capi di imputazione: + 30%;
- Presenza di più assistiti del richiedente: v. criteri di cui all'art. II del presente protocollo;
- Presenza di più controparti processuali: v. criteri di legge (art. 12, c. 2, D.M. 55/14).

## **TABELLA STANDARDIZZATA GIUDICE DI PACE**

### **LE DIVERSE IPOTESI BASE**

#### **FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI**

**Nota Spese n.1** **€ 150,00+15% = 172,50**

Per attività rilevanti quali: interrogatorio dell'indagato, partecipazione ad atti Ex art360c.p.p., partecipazione ad atti di perquisizione e sequestro, istanza di dissequestro o di revoca del sequestro, partecipazione ad attività di consulenza tecnica di parte, redazione della querela, attività di indagine difensiva ai sensi dell'art.327bis e ss cpp, opposizione alla richiesta di archiviazione, istanza di riapertura indagini.

**Nota Spese n.2**

Redazione e deposito del ricorso immediato **€ 250,00+15% = 287,50**

Le attività svolte nella fase delle indagini preliminari vanno liquidate al termine della fase corrispondente.

#### **FASE PROCESSUALE E SENTENZE PREDIBATTIMENTALI**

**Nota Spese n.3** **€400,00+15% = 460,00**

Estinzione del reato con remissione ed accettazione della querela alla prima udienza o per esito positivo del tentativo di conciliazione

**Nota Spese n. 4**

Estinzione del reato per oblazione **€ 400+15% = 460,00**

**Nota Spese n.5**

Estinzione del reato per particolare tenuità del fatto ex art.34 d.lgs274/00 € 400+15% = 460,00

**Nota spese n. 6**

Procedimento definito con una sola udienza di trattazione € 550,00+15% = 632,50

**Nota spese n. 7**

Procedimento definito con celebrazione fino a tre udienze di trattazione € 750,00+15% = 862,50

**Nota spese n.8**

Procedimento definito concelebrazione fino a 5 udienze di trattazione € 900,00+15% = 1035,00

**PROCEDIMENTO ex Artt. 20 BIS e 20 TER**

**Nota Spese n.10**

Presenza in udienza di convalida € 250,00+15% = 287,50

**Nota Spese n.11**

Incidente di esecuzione con o senza udienza. € 150,00+15% = 172,50

Torre Annunziata 19.12.2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE – DOTT.SSA GIOVANNA CEPPALUNI

IL PRESIDENTE DEL COA – AVV. PASQUALE DAMIANO

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE – AVV. SALVATORE BARBUTO

